REGOLAMENTO (CEE) N. 98/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che gli oleicoltori possono far triturare delle olive in uno Stato membro diverso da quello di produzione; che, ai fini di una corretta applicazione amministrativa del regime di aiuti, va prevista una collaborazione tra lo Stato membro dove è prodotto l'olio e quello di origine delle olive; che ai fini di un efficace controllo della trasformazione delle olive, la concessione dell'aiuto va subordinata alla triturazione delle olive in un frantoio riconosciuto;

considerando che problemi amministrativi hanno determinato la fissazione delle rese in olive e in olio per la campagna 1987/1988 in ritardo; che occorre pertanto prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a tale campagna;

considerando che l'esperienza ha rilevato che numerosi oleicoltori associati non sono interessati al regime di aiuto alla produzione; che, per la corretta applicazione del regime di finanziamento delle unioni, non si deve tener conto dei produttori in questione nelle modalità di calcolo di tale finanziamento;

considerando che il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico ed igienico è necessario per evitare la contaminazione dell'olio d'oliva; che, a questo riguardo, occorre disporre che il riconoscimento dei frantoi sia subordinato all'osservanza di prescrizioni tali da garantire la qualità del prodotto;

considerando che, nello stabilire il numero di oleicoltori non associati da sottoporre a controllo, occorre tener conto della realizzazione progressiva del catasto oleicolo negli Stati membri;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/88 [4], in caso di dubbi sul quantitativo effettivamente prodotto lo Stato membro interessato stabilisce il quantitativo ammissibile all'aiuto basandosi sul potenziale di produzione e sulle rese forfettarie in olive e in olio; che, in taluni casi in cui sono state scoperte irregolarità, il quantitativo determinato forfettariamente è risultato superiore a quello per il quale era stato chiesto l'aiuto; che per evitare indebiti utili per alcuni oleicoltori, occorre disporre che il quantitativo ammissibile all'aiuto non possa in nessun caso essere superiore al quantitativo richiesto;

considerando che l'esperienza ha evidenziato che lo schedario computerizzato realizzato in taluni Stati membri non risponde agli obiettivi per i quali è stato creato; che, per eliminare questo inconveniente, è necessario precisare meglio le caratteristiche minime dello schedario; che, tenuto conto delle modifiche da apportare, occorre prorogare i termini per l'ultimazione dello schedario;

considerando che, nell'ottica di una sana gestione amministrativa, occorre precisare le modalità di calcolo del quantitativo per il quale deve essere riconosciuto l'aiuto a favore sia dei produttori ai quali esso viene erogato forfettariamente, sia dei produttori ai quali è erogato in funzione del quantitativo effettivamente prodotto; che occorre altresì precisare i termini per il pagamento dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3061/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 6:

« 6. Qualora la produzione di olive di un oleicoltore venga totalmente o parzialmente triturata in un frantoio riconosciuto situato in uno Stato membro diverso da quello di raccolta delle olive, la domanda di aiuto è presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stato prodotto l'olio.

In tal caso, quest'ultimo Stato membro trasmette allo Stato membro d'origine delle olive, previa verifica della contabilità del frantoio in questione, la domanda di aiuto e le informazioni concernenti il controllo effettuato presso il frantoio. Dopo aver accertato che siano state osservate tutte le condizioni previste per la concessione dell'aiuto, lo Stato membro ove le olive sono raccolte provvede al versamento dell'aiuto alla produzione ».

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 15.

2) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il testo del comma seguente :

« Tuttavia, per la campagna 1987/1988 le domande di aiuto possono essere presentate entro il 20 gennaio 1989 al più tardi ».

3) All'articolo 8, paragrafo 1, dopo la lettera b) è inserito il testo del seguente comma :

« Per stabilire il numero dei membri di organizzazioni di produttori da prendere in considerazione per l'applicazione della lettera a), si tiene conto soltanto dei membri che hanno presentato almeno una domanda d'aiuto durante il periodo corrispondente alla campagna in corso e alle tre precedenti ».

4) All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente :

« Ai fini del riconoscimento dei frantoi, gli Stati membri verificano l'osservanza delle condizioni necessarie per garantire la qualità dell'olio, in particolare l'assenza di contaminazione da sostanze indesiderabili, principalmente i solventi ».

5) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 è effettuato sulle seguenti percentuali di oleicoltori non associati :

— 1 % nelle zone per le quali sono disponibili i dati di base del catasto oleicolo, previsto dal regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione (*) ;

— 4 % nelle altre zone.

Detti controlli devono essere effettuati in via prioritaria sugli oleicoltori che hanno apportato modifiche di rilievo al loro potenziale produttivo.

(*) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11. »

6) È inserito il seguente articolo 10 bis :

« *Articolo 10 bis*

In caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, il quantitativo di olio per il quale può beneficiare dell'aiuto un oleicoltore che ha fatto triturare, totalmente o parzialmente, la propria produzione di olive nel frantoio in questione non può superare il quantitativo richiesto ».

7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. Gli Stati membri produttori costituiscono lo schedario computerizzato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84 entro i termini e nel rispetto delle indicazioni specifiche riportate in appresso. Gli Stati membri immettono nello schedario computerizzato, non appena sono disponibili, i dati di base contenuti nello schedario oleicolo. Le correzioni dei dati di base devono anche essere trasferite non appena sono disponibili.

2. L'intero complesso dello schedario computerizzato deve diventare operativo entro il 31 ottobre 1990. Inoltre, gli Stati membri utilizzano i dati per l'esecuzione dei controlli man mano che vengono costituiti schedari specifici.

Gli Stati membri produttori immettono nello schedario, non appena sono disponibili, i dati di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84, relativi a ciascuna campagna.

3. Lo schedario computerizzato deve essere, in particolare, conforme alle indicazioni specifiche seguenti :

— avere la capacità di memoria necessaria per l'immissione in tempo reale di tutti i dati relativi alla campagna in corso, nonché di quelle delle quattro campagne precedenti. Va previsto l'inserimento della cronistoria per le tre campagne precedenti quella in corso ;

— consentire, in tempo reale, l'accesso ai dati di base e di produzione relativi ad una particella, un'unità amministrativa di base, un oleicoltore, un'organizzazione di produttori o un frantoio. I codici di identificazione degli oleicoltori e dei frantoi debbono essere permanenti.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori di costituzione dello schedario.

Agenti della Commissione possono verificare in loco lo stato d'avanzamento dei lavori, nonché il funzionamento e l'efficienza del sistema ».

8) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) la produzione media di olio d'oliva vergine per 100 kg di olive ».

9) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter :

« *Articolo 12 bis*

1. Per ciascun oleicoltore, il quantitativo ammissibile per l'aiuto corrisponde :

— per i produttori per i quali l'aiuto è erogato forfettariamente, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento n. 136/66/CEE, al quantitativo di olio che risulta applicando l'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2261/84, aumentato nella misura prevista dall'articolo 13 del presente regolamento ;

— per i produttori associati ai quali l'aiuto è erogato in funzione del quantitativo effettivamente prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE, al quantitativo di olio vergine effettivamente prodotto, aumentato nella misura prevista all'articolo 13 del presente regolamento. Tuttavia, nei casi di cui agli articoli 7 o 15 del regolamento (CEE) n. 2261/84, il quantitativo ammissibile all'aiuto è stabilito dallo Stato membro conformemente a dette disposizioni.

2. Ai fini della determinazione del quantitativo effettivamente prodotto, di cui al paragrafo precedente, l'organismo di intervento ovvero ogni altro organismo incaricato della gestione dell'aiuto tiene conto, in particolare :

— dei dati di base del catasto oleicolo per quanto riguarda il potenziale produttivo. Nelle zone per le quali il catasto non è ancora operativo, si prendono in considerazione gli elementi contenuti nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nonché, se del caso, i risultati dei controlli effettuati ;

— delle informazioni che figurano negli schedari computerizzati, relative alla situazione della produzione, nonché dei risultati dei controlli effettuati in virtù del regolamento (CEE) n. 2261/84 per la campagna in causa.

3. Ai fini della determinazione della produzione effettiva di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, al più tardi entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 12ter

1. Lo Stato membro versa l'aiuto alla produzione ai produttori la cui produzione media è inferiore al quantitativo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE entro i 90 giorni successivi alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84.

2. Lo Stato membro versa l'aiuto alla produzione ai produttori la cui produzione media è superiore al quantitativo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE entro i 90 giorni successivi alla fissazione, da parte della Commissione, della produzione effettiva per la campagna in causa e dell'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione